

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 31/CDN **(2013/2014)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Angelo Mario Esposito, dall'Avv. Alessandro Levanti, dall'Avv. Massimo Lotti, dal Dott. Giulio Maisano, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei sigg. Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 7 novembre 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(30) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SERGIO BRIGANTI (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. US Pergocrema 1923 Srl) (nota n. 590/505pf11-12/AM/ma del 31.7.2013).

La CD Nazionale,

rilevato il mancato perfezionamento della notifica dell'atto di convocazione per l'odierna riunione.

Dispone il rinvio della trattazione del procedimento in epigrafe alla data del 28.11.2013 ore 15,00.

(39) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI PROSCIoglimento DEI SIGG. FABIO GIOVANNELLI E FABRIZIO CIURLI (dirigenti della Soc. ACD Giovani Fucecchio 2000), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana - CU n. 8 dell'8.8.2013).

(42) – APPELLO DELLA SOCIETA' ACD GIOVANI FUCECCHIO 2000 AVVERSO L'AMMENDA DI € 2.000,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana - CU n. 8 dell'8.8.2013).

Con distinti atti di gravame del 19.08.2013 e del 24.08.2013, ritualmente proposti, la Procura Federale e la società ACD Giovani Fucecchio 2000, impugnavano la decisione, pubblicata su C.U. n. 8 del 08.08.2013, con la quale la CDT presso il CR Toscana proscioglieva dalle violazioni ascritte i dirigenti Giovannelli Fabio e Ciurli Fabrizio ed infliggeva alla società ACD Giovani Fucecchio 2000 l'ammenda di € 2.000.00.

In particolare nel proprio atto di appello la Procura Federale evidenziava la contraddittorietà delle decisione del Giudice di prime cure che, pur ritenendo provata la presenza dei deferiti al momento della richiesta di danaro ai genitori di alcuni calciatori al fine di consentirne lo svincolo, riteneva la circostanza irrilevante, anche perché la condotta è consistita unicamente nel non aver segnalato il comportamento non consono del D.S. L'appellante Procura impugnava detta decisione perché, pur non condividendo la motivazione dell'assenza di una norma sanzionatoria posta a fondamento della specifica fattispecie, la presenza di detti dirigenti al momento della richiesta di danaro realizzerebbe un concorso morale nel fatto illecito altrui.

Con l'atto di appello proposto dalla società ACD Giovani Fucecchio 2000, l'appellante nel premettere l'assoluta infondatezza delle contestazioni mosse dalla Procura Federale, lamenta una applicazione della sanzione di € 2.000,00 a carico della società a titolo di responsabilità oggettiva assolutamente errata, atteso che i dirigenti sono stati prosciolti e che la stessa si fonda sulla presunta responsabilità di un soggetto (ex Presidente) non deferito dalla stessa Procura.

Con unica memoria difensiva inviata a mezzo fax in data 24.08.2013, i deferiti Giovannelli Fabio e Ciurli Federico nel controdedurre all'atto di appello della Procura Federale, eccepiscono preliminarmente un'assenza di illecito da parte del sig. Mauro Cardelicchio, DS della società, in quanto nel caso di specie si trattava di calciatore svincolato; nel merito ribadiscono di non aver commesso nessun illecito disciplinare.

Alla riunione del 7.11.2013, il rappresentante della Procura Federale ha insistito per l'accoglimento dell'atto di appello chiedendo la irrogazione a carico dei dirigenti sigg. Giovannelli Fabio e Ciurli Federico della sanzione di mesi 12 di inibizione e per il rigetto dell'atto di appello proposto dalla società ACD Giovani Fucecchio 2000; la società appellante ha chiesto l'annullamento della sanzione inflitta o quantomeno una rideterminazione attesa l'eccessività della stessa; i deferiti Giovannelli e Ciurli, presenti personalmente, si riportavano alla memoria difensiva insistendo per l'integrale conferma della decisione di primo grado.

La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, osserva quanto segue;

In via preliminare deve essere disposta la riunione dei procedimenti, attesa l'evidente connessione oggettiva e soggettiva esistente.

Il procedimento di che trattasi trae origine da una denuncia anonima pervenuta al CR Toscana in cui si segnalava una richiesta di denaro, effettuata in ripetute occasioni anche alla presenza di due dirigenti della società, dal D.S. del ACD Giovani Fucecchio 2000 sig. Mauro Cardelicchio, nei confronti di tre giovani calciatori al fine di agevolarne lo svincolo. La Procura Federale, espletate le opportune indagini, deferiva innanzi alla CDT presso il CR Toscana, la società ACD Giovani Fucecchio 2000, il sig. Mauro Cardelicchio D.S. e i dirigenti di quest'ultima società Sigg. Giovannelli Fabio e Ciurli Fabrizio.

Al termine del procedimento di primo grado l'adita CDT, preliminarmente, dichiarava la propria incompetenza a decidere sulla posizione del sig. Cardelicchio Mauro atteso che lo stesso risultava iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, disponendo la trasmissione degli atti alla competente Commissione Disciplinare, nel merito, ritenuti provati i fatti in contestazione infliggeva alla società ACD Giovani Fucecchio l'ammenda di € 2.000,00 e proscioglieva i sigg. Giovannelli Fabio e Ciurli Fabrizio dalle contestazioni ascritte. In particolare, riguardo al proscioglimento dei due dirigenti, l'Organo di primo grado, data per certa la loro presenza al momento della richiesta di danaro, così argomenta la decisione *".... ad essi può essere imputato unicamente di non aver segnalato il comportamento non consono del D.S. nei confronti dei genitori dei calciatori. Tuttavia tale comportamento, biasimevole e pertanto da stigmatizzare, non appare sanzionato in alcun modo degli articoli del C.G.S. Invero gli unici casi in cui è previsto l'obbligo di denuncia sono quelli sanciti dagli artt. 6 e 7 del C.G.S. riferiti però ad altra fattispecie ..."*

Il proposto appello della Procura Federale è fondato e per l'effetto meritevole di accoglimento; al contrario il gravame della società ACD Giovani Fucecchio 2000 non può trovare accoglimento, per le ragioni che di seguito si indicano.

Dall'esame degli atti di indagine posti a base del deferimento in oggetto e come evidenziato anche dall'organo di primo grado, emerge in maniera certa l'esistenza di colloquio tra il sig. Cardelicchio Mauro, il quale affermava di agire in nome e per conto della società e i genitori dei calciatori, in cui il dirigente richiedeva a questi ultimi somme di danaro per il rilascio di liberatoria al fine di consentire il trasferimento dei calciatori presso altra società. Altresì pacifica è la circostanza che la società fosse informata di ciò, atteso

che il Presidente della stessa all'epoca dei fatti sig. Moreno Bozzi, ascoltato dalla Procura Federale riferisce di essere stato a conoscenza delle richieste rivolte dal proprio dirigente e di aver consigliato ai genitori di non pagare. In particolare il Presidente, riguardo alla posizione del calciatore Riccio Leonardo, riferisce che, a seguito di colloquio avuto con il DS della società città di Pontedera che aveva manifestato interesse al tesseramento del calciatore, di aver personalmente informato il genitore di ciò e che lo stesso genitore, qualche giorno dopo, lo informava che il D.S. Cardellicchio Mauro, alla presenza dei dirigenti Giovannelli Fabio e Ciarli Fabrizio, richiedeva per lo svincolo prima un importo di €3.000,00 e successivamente ridotto a €500,00. Quanto riferito dal Presidente ha trovato puntuale riscontro dalle dichiarazioni rese tanto dal dirigente della società Città di Pontedera sig. Zini Daniele (in merito all'interessamento per il calciatore Riccio), quanto da quelle rese dal genitore in merito alla richiesta di danaro da parte del Cardellicchio alla presenza dei dirigenti.

Posto ciò, è evidente che i tesserati coinvolti nella fattispecie *de qua* si sono resi colpevoli, a vario titolo, di condotte in violazione dei regolamenti e delle norme federali. Tralasciando la posizione del Cardellicchio Mauro che sarà oggetto di valutazione di altro Organo Giudicante, non può essere condivisa la motivazione dell'organo di primo di primo grado con cui ha inteso prosciogliere i due dirigenti dalle violazioni contestate.

L'errore in cui incorre la Commissione Disciplinare Territoriale sta nel ritenere contestata ai due dirigenti "l'omessa denuncia". Invero, nell'atto di deferimento del 22 maggio 2013, ai sigg. Giovannelli e Ciurli è contestata la violazione dell'art. 1 comma 1 CGS ovvero l'inosservanza di norme federali e un comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità, per essere stati presenti al momento della richiesta di danaro formalizzata dal D.S. ai genitori.

Mutuando un istituto del diritto penale, la presenza dei due dirigenti realizza sicuramente una fattispecie di concorso morale nel fatto illecito altrui, nel senso che la presenza degli incolpati al momento della richiesta di danaro ai genitori, ha contribuito a rafforzare o quanto meno ad influenzare la condotta illecita del terzo. A ciò vi è da aggiungere che la presenza ed il ruolo ricoperto nell'ambito della società (il Giovannelli era Vice-Presidente) ha anche in qualche modo "agevolato" la commissione dell'illecito, ingenerando nel soggetto passivo la convinzione che detta richiesta fosse lecita.

La condotta posta in essere dai dirigenti, ancorchè non caratterizzata da un ruolo effettivamente attivo perché unicamente omissivo, costituisce violazione dell'art. 1 CGS, norma che non deve essere necessariamente contestata in relazione ad altra fattispecie, in quanto rappresenta una norma di chiusura di tutto il sistema sanzionatorio del C.G.S., riferita a qualunque comportamento (anche non implicante la violazione di specifici divieti) tenuto dai soggetti indicati nell'ambito dell'attività sportiva.

Alla luce di ciò, la decisione della CDT CR Toscana deve essere riformata, con l'applicazione delle sanzioni a carico dei dirigenti così come in dispositivo.

Quanto all'atto di appello proposto dalla società ACD Giovani Fucecchio 2000, per le motivazioni innanzi esposte, lo stesso non può trovare accoglimento, atteso che le argomentazioni difensive non trovano riscontro alcuno dalla lettura degli atti di indagine acquisiti, con la conseguenza che, delle violazioni ascritte ai propri tesserati, è chiamata a rispondere anche la società a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 commi 1 e 2 CGS.

P.Q.M.

In accoglimento dell'atto di appello proposto dalla Procura Federale e in riforma dell'impugnata decisione di cui al C.U. N. 8 dell'8.8.2013 del CR Toscana, infligge a Giovannelli Fabio e Ciurli Fabrizio l'inibizione di mesi 3 (tre).

Rigetta l'atto di appello proposto dalla Società ACD Giovani Fucecchio 2000 e conferma l'ammenda di €2.000,00 (duemila/00).

Dispone l'addebito della tassa non versata.

(58) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI PROSCIoglimento DEL SIG. LANFRANCO CARBONI (calciatore) E DELLA SOCIETA' ASD VALLE USTICA VICOVARO ora ASD SANPOLESE 1961, EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 21 del 30.8.2013).

La Procura Federale ha deferito innanzi alla CDT c/o CR Lazio il calciatore Sig. Carboni Lanfranco e, per responsabilità oggettiva, l'ASD Valle Ustica Vicovaro, per avere il primo adito la Magistratura ordinaria nei confronti di altri tesserati senza aver preventivamente richiesto la prevista autorizzazione, così violando la c. d. clausola compromissoria contenuta nello statuto della FIGC.

L'adita Commissione territoriale proscioglieva entrambi i deferiti sulla base delle motivazioni di cui alla relativa decisione, impugnata in questa sede dalla Procura Federale. La Commissione Disciplinare; letto il ricorso; esaminati gli atti; tra cui la memoria trasmessa dai genitori del calciatore, minorenni, udite le conclusioni delle parti, con il rappresentante della Procura Federale che ha invocato l'accoglimento del gravame, con conseguente applicazione al sig. Carboni Lanfranco della sanzione della squalifica per mesi tre ed alla Società ASD Valle Ustica Vicovaro quella dell'ammenda di € 250,00, mentre il difensore ha chiesto la conferma dell'impugnata decisione, osserva quanto segue.

In punto di fatto la vicenda in esame è stata pacificamente accertata ma devono essere risolti alcuni aspetti in punto di diritto.

Innanzitutto deve ritenersi priva di pregio l'eccezione difensiva inerente la circostanza che tutte le comunicazioni relative ad entrambi i gradi del procedimento sono state effettuate al minore in proprio e non in persona degli esercenti la potestà genitoriale.

Prescindendo dalla considerazione che tale lamentela avrebbe dovuto eventualmente formare oggetto di gravame, va evidenziato che comunque a riguardo non vi è interesse ad agire per quanto attiene la fase territoriale essendosi essa conclusa con una decisione assoluta, mentre relativamente al presente procedimento di gravame l'eventuale difetto è stato sanato dal deposito della memoria difensiva.

Deve quindi essere presa in considerazione la reale portata della denuncia-querela, se cioè essa rappresenta o meno una condizione di procedibilità dell'azione penale.

La risposta non può che essere positiva: infatti, se pure è vero che nell'iscrizione nel registro degli indagati si ipotizza la violazione degli artt. 582 e 583 c.p., procedibile d'ufficio, nella successiva richiesta di rinvio a giudizio, avanzata all'esito delle indagini, viene contestata unicamente la violazione dell'art. 582 c.p. con guarigione inferiore a venti giorni, per la cui procedibilità è necessaria la querela.

Da porsi in rilievo poi che l'atto è stato sottoscritto anche dal calciatore minorenni, che non ha manifestato nessun dissenso e che quindi deve risponderne, come insegna una ormai consolidata giurisprudenza disciplinare.

Peraltro vi era tutto il tempo necessario per richiedere la prescritta autorizzazione, risalendo il fatto al 20.10.2012, cioè ad un mese prima della proposizione della querela e con ancora a disposizione sessanta giorni prima della scadenza del relativo termine sancito dalle norme penalistiche.

Infine, questa Commissione dissente da due considerazioni contenute nell'impugnata decisione: la vicenda da cui è scaturita l'aggressione non può ritenersi estranea all'attività sportiva, essendo avvenuta come conseguenza dell'andamento della partita ed verificatasi sul terreno di gara; nessuna violazione di norme costituzionali può considerarsi insita nella clausola compromissoria, l'adesione alla quale rappresenta il libero esercizio di un diritto.

Alla luce di quanto fin qui dedotto, la Commissione ritiene che la decisione del primo giudice debba essere integralmente riformata siccome indicato nel dispositivo, tenendo

conto, nella determinazione delle sanzioni, del dettato dell'art. 15 del CGS in relazione all'art. 30 dello Statuto FIGC.

P. Q. M.

accoglie il ricorso ed in riforma dell'impugnata decisione di cui al CU n. 21 del 30.8.2013 del CR Lazio accoglie il deferimento, dichiara la responsabilità disciplinare di entrambi i deferiti in ordine all'addebito loro rispettivamente mosso ed applica al sig. Carboni Lanfranco la sanzione della squalifica per mesi 6 (sei) ed alla Società ASD Valle Ustica Vicovaro ora ASD Sanpolesse 1961 quella dell'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

(59) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON LUOGO A PROVVEDERE NEI CONFRONTI DEL SIG. DANIELE DE BLASIO ED IL CONSEGUENTE PROSCIoglimento DELLA SOCIETA' ASD ROMA CALCIO FEMMINILE, EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 21 del 30.8.2013).

Con atto del 2 maggio 2013 la Procura Fedrale deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio Daniele De Blasio, Dirigente della G.S. Roma Calcio Femminile (oggi ASD Roma Calcio Femminile) all'epoca dei fatti, e la società GS Roma Calcio Femminile, oggi ASD Roma Calcio Femminile per rispondere: il primo, della violazione di cui all'art. 1 co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva per aver, in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva cui deve essere improntato l'agire di ciascun soggetto operante in ambito federale, tenuto, nella propria veste di dirigente della società GS Roma Calcio Femminile (oggi ASD Roma Calcio Femminile) cui, per la stagione sportiva 2008-09, era stata affidata la responsabilità non agonistica della squadra Primavera, la condotta consistita in molestie sessuali nei confronti della calciatrice B.G. di anni 14, allieva della squadra, e la società G.S. Roma Calcio Femminile, (oggi ASD Roma Calcio Femminile) ai sensi dell'art. 4 co.2 del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione ascritta al predetto proprio Dirigente.

Con delibera contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 21 del 20 agosto 2013 la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio, decidendo in merito al suddetto deferimento, decideva il non luogo a provvedere nei confronti di De Blasio Daniele per assoluta carenza di legittimazione passiva ai sensi dell'art. 1 comma 5 del CGS ed il conseguente proscioglimento della società ASD Roma Calcio Femminile per carenza de presupposti di fatto previsti dall'art. 4 comma 2 del CGS. La Commissione Disciplinare Territoriale ha motivato tale provvedimento considerando che il De Blasio non è mai stato tesserato per la FIGC né risulta essere mai stato dirigente della ASD Roma Calcio Femminile; ed i fatti addebitati si sono svolti fuori dell'attività sportiva ed in un contesto avulso dallo svolgimento dell'attività agonistica.

La Procura Federale ha proposto ricorso avverso tale provvedimento lamentandone l'erroneità per l'errata applicazione dell'art. 1 comma 5 del CGS, e per erronea valutazione dei presupposti in fatto e diritto. In particolare la Procura ricorrente deduce che anche la sola collaborazione volontaria con una società sportiva integra la fattispecie di cui all'art. 1 comma 5 CGS, norma applicabile a tutti coloro che in qualsiasi modo ed in qualsiasi luogo svolgono attività comunque rilevante per l'ordinamento sportiva nazionale in genere. Inoltre il soggetto deferito risulta comunque tesserato quale allenatore di base, ed è pertanto destinatario della norma in questione.

La ASD Roma Calcio Femminile ha presentato memoria con la quale chiede in via preliminare la dichiarazione del proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo mai avuto fra i propri collaboratori il Di Blasio. La società deferita chiede comunque, nel merito, il rigetto dell'appello deducendone l'infondatezza. All'udienza odierna il rappresentante

della Procura federale ha chiesto l'accoglimento dell'appello e l'irrogazione delle sanzioni già chieste nel giudizio innanzi alla Commissione Territoriale..

L'appello è fondato. Osserva la Commissione che, come esattamente rilevato dalla Procura appellante, l'art. 1, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva espressamente estende l'applicabilità delle norme contenute nel Codice stesso indistintamente a tutti coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale. E' evidente l'intento normativo di assoggettare alle norme della giustizia sportiva tutti coloro che sono legati ad una società anche con vincolo di fatto o non formalizzato nelle forme previste dall'ordinamento sportivo, anche all'evidente fine di evitare facili elusioni della normativa federale e della relativa giurisdizione, omettendo qualsiasi vincolo formale. Sarebbe quindi comunque irrilevante il mancato formale tesseramento del Di Blasio e quindi il suo formale inserimento nell'ordinamento federale, essendo pacifico che questi, almeno di fatto, svolgeva attività in favore della ASD Roma Calcio Femminile, ed era, come tale, tenuto all'osservanza delle norme federali ed assoggettato alla giustizia federale. Contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, di nessun rilievo è la circostanza per cui l'episodio contestato al deferito è avvenuto al di fuori dello svolgimento di attività agonistica, in quanto, anche se la condotta contestata si è realizzata in un ambito privato quale l'abitazione dello stesso deferito, il legame sportivo costituito dall'appartenenza di entrambi i soggetti coinvolti nella stessa condotta, alla medesima società sportiva, e la riferibilità dell'episodio all'attività agonistica essendo stata questa almeno occasione dell'episodio contestato. Tanto basta per far rientrare l'episodio nell'ambito della giurisdizione della giustizia sportiva.

Nel merito della contestazione si osserva che in data 23 ottobre 2012 la Segreteria Federale trasmetteva alla Procura Federale, copia di un articolo di stampa apparso, in pari data, sul quotidiano "Il Messaggero" dal titolo "Baby calciatrice molestata, tecnico a processo", nel quale veniva riportata la notizia dell'esistenza di un procedimento penale pendente innanzi al Tribunale Ordinario di Roma a carico di un Dirigente della Roma Calcio Femminile, indicato nella persona di tale Daniele De Blasio, accusato di violenza sessuale su minore, o meglio, su una giovane calciatrice tesserata per la medesima Società che sarebbe stata dal predetto Dirigente molestata in occasione di un incontro svoltosi presso l'abitazione dello stesso in data 21 febbraio 2009. Acquisiti, per rogatoria, dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria gli atti del procedimento penale di cui al richiamato articolo di stampa, dalla lettura dei quali è emerso che lo stesso, rubricato al N.20200/09 RG. NR. per il reato di cui agli artt. 81 c.p.v. e 609 quater co. 1 e 2 (Atti sessuali con minorenni), era stato generato da un atto di denuncia-querela sporto nei confronti del predetto Daniele De Blasio, nella sua ricordata veste di Dirigente della G.S. Roma Calcio Femminile, dal S.B., quale esercente la potestà genitoriale sulla minore G.B., giovane calciatrice tesserata per la suddetta Società e presunta vittima delle attenzioni sessuali del De Blasio. La Procura Federale ha quindi disposto lo svolgimento di un'attività di indagine volta a far luce e meglio chiarire, per quanto di interesse e competenza della giustizia federale, i contorni della vicenda in esame. Da tali indagini è emerso che in data 26 marzo 2009 S.B., padre della minore G.B., provvedeva a sporgere formale atto di denuncia-querela, per il reato di violenza sessuale consumato in danno della propria figlia minore, all'epoca giovane calciatrice della GS Roma Calcio Femminile, nei confronti del Sig. Daniele De Blasio indicato quale Direttore generale della anzidetta Società; in tale denuncia veniva, in particolare, fatto riferimento ad un episodio accaduto in data 21 febbraio 2009 presso l'abitazione del De Blasio, ove nell'occasione si era recata la minore G.B. per seguire alla televisione l'incontro di calcio Roma-Siena valevole per il campionato Nazionale di Serie A, allorché costui, dopo essersi offerto di fare alla giovane un massaggio alla caviglia e sul polpaccio della gamba destra, approfittando della situazione, faceva seguire a tale trattamento dei palpeggiamenti culminati con un bacio sulle labbra.

Nel corso della propria audizione innanzi all'Organo Inquirente la calciatrice G.B., non solo confermava integralmente il suddetto episodio narrato nell'atto di denuncia-querela sporto all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, ma precisava, altresì, che successivamente allo stesso, il De Blasio aveva continuato ad importunarla, inviandole una serie di sms alcuni dei quali dall'esplicito tenore allusivo a condotte di tipo sessuale come quello inviatele in occasione di una trasferta a Napoli, allorquando, durante il viaggio in pullman, approfittando di una sosta in un autogrill, il De Blasio la aveva invitata con un sms a raggiungerlo nei bagni dello stesso autogrill. Due ex compagne di squadra di G.B., le calciatrici F.F. e G.C., sentite in merito ai fatti oggetto di accertamento, nel corso della propria audizione innanzi all'Organo inquirente, da un lato confermavano di essere a conoscenza del fatto che, durante la loro comune militanza nella squadra GS Roma Calcio Femminile, girasse voce "nell'ambiente" che il De Blasio avesse mandato, in più occasioni, sms a sfondo sessuale alla propria ex compagna di squadra G.B., e dall'altro lato, dichiaravano di essere state esse stesse, entrambe, fatte oggetto di "attenzioni" di natura sessuale da parte del De Blasio. Quest'ultimo, nel corso della propria audizione resa innanzi all'Organo Inquirente, dopo aver inizialmente chiarito di essere attualmente tesserato (con tessera impersonale N. 006819) per la società ASD Pol. Cinecittà Bellini e di non essere, invece, mai stato formalmente tesserato per la società GS Roma Calcio Femminile pur avendo svolto, nella stagione sportiva 2008-09, attività nell'interesse della stessa essendogli stata affidata la responsabilità, non agonistica, della squadra Primavera, con riferimento alla vicenda oggetto di esame non negava di aver praticato, in occasione del ricordato incontro svoltosi presso la propria abitazione in data 21 febbraio 2009, un massaggio alla giovane calciatrice G.B., ma, asseriva al riguardo essersi trattato, a suo dire, di un massaggio a mero scopo "terapeutico", così come non negava neppure, di aver inviato taluni messaggi sms alla predetta G.B. chiarendo, però, in proposito, di aver agito al solo intento di cercare di capire l'orientamento sessuale della stessa in quanto amica e frequentatrice della propria figliastra.

In ordine alla responsabilità della società va considerato che la GS Roma Calcio Femminile nel corso dell'anno 2012 dopo essersi fusa con la società ASD Eurnova ha mutato la propria originaria denominazione sociale assumendo quella attuale di ASD Roma Calcio Femminile, iscrivendosi al Campionato di Serie C Regionale; conseguentemente, ai fini disciplinari la soggettività della società è rimasta immutata ed è irrilevante la successiva fusione con altra società ed il successivo mutamento di denominazione. Inconferente è il precedente giurisprudenziale citato nella memoria della società deferita, che si riferisce al caso di cessione del titolo sportivo che riguarda, contrariamente al caso in esame, la successione fra due società distinte.

Considerato quanto sopra esposto, pur non potendosi entrare nell'ambito di valutazioni di esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, vanno ritenuti sufficientemente provati i fatti addebitati al De Blasio considerando, in particolare, le concordi deposizioni testimoniali rese al riguardo dalle ex calciatrici della GS Roma Calcio Femminile G.B., F.F. e G.C..

Va, in punto di diritto, considerato il carattere censurabile, perché contrario ai principi cardine dell'ordinamento sportivo di cui all'art. 1 co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, della condotta tenuta dal De Blasio nella propria veste di Dirigente della società G.S. Roma Calcio Femminile cui, per la stagione sportiva 2008-09, era stata affidata la responsabilità, non agonistica, della squadra Primavera e concretatasi nell'aver lo stesso, in più occasioni, approfittando anche delle circostanze di tempo e luogo (viaggi e trasferte con la squadra) connesse all'espletamento del proprio incarico dirigenziale, rivolto "attenzioni", finalizzate a conseguire approcci esplicitamente a sfondo sessuale, verso alcune giovani, e in taluni casi anche minorenni, calciatrici in forza a quest'ultima squadra. Infatti tale comportamento è certamente contrario ai principi di lealtà, probità e correttezza

sportiva cui deve essere improntato a norma del richiamato art. 1 co. 1 del CGS, l'agire di ciascun soggetto operante in ambito federale soprattutto, allorché, come nel caso in esame, trattasi di soggetto "qualificato" dal rivestire un particolare ruolo direttivo in ambito societario e, conseguentemente, dall'aver attribuiti compiti di grande responsabilità e di particolare delicatezza specie ove e in quanto posto a diretto e immediato contatto anche con soggetti minorenni.

Va infine considerato che alla responsabilità del De Blasio consegue ex art. 4 co. 2 del CGS, quella oggettiva della società GS Roma Calcio Femminile oggi divenuta, senza soluzione di continuità, ASD Roma Calcio Femminile. A questo riguardo si osserva che è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla ASD Roma Calcio Femminile, proprio per la continuità con la società GS Roma Calcio Femminile esistente all'epoca dei fatti. Non è pertinente il precedente giurisprudenziale citato dalla società deferita nella propria memoria e che si riferisce ad un caso in cui di trasferimento di titolo sportivo in cui le circostanze di fatto avevano escluso la continuità fra la società cessata dall'ordinamento sportivo e quella che ne ha ereditato il titolo sportivo.

In ordine al trattamento sanzionatorio, in considerazione della gravità della condotta addebitata si ritengono eque le sanzioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale, in riforma del provvedimento appellato accoglie il deferimento ed irroga a De Blasio Daniele la sanzione della inibizione per la durata di anni 4 (quattro), ed alla Società ASD Roma Calcio Femminile la sanzione dell'ammenda di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il 7 novembre 2013

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete